



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO “PERSONALE E AFFARI GENERALI”

AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEI SERVIZI ARCHIVISTICI DI SUPPORTO FINALIZZATI AL RIORDINO DI PARTE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA E SELEZIONE PER LO SCARTO

PROGETTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente documento (di seguito anche solo “Capitolato”) disciplina l’affidamento da parte della Provincia di Piacenza del servizio di riordino della documentazione giacente presso gli archivi di deposito dell’Ente siti in Piacenza in Corso Garibaldi, 50 e in Viale Dante, 111 e la relativa selezione per l’eventuale scarto.

In particolare, il presente appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- A. Ricognizione in loco presso l’archivio di deposito centrale sito in Piacenza, in Corso Garibaldi 50 (sede della Provincia) e presso l’archivio di deposito distaccato sito in Piacenza, in Viale Dante 111; il sopralluogo è finalizzato ad un censimento di massima dei contenitori della documentazione da lavorare (circa 1.000 scatoloni) e alla definizione degli aspetti pratico-organizzativi da seguire per l’espletamento in concreto delle attività in collaborazione con il personale dell’Ufficio Archivio e Protocollo della Provincia;
- B. Valutazione del contenuto degli scatoloni e selezione della documentazione da destinare al riordino o allo scarto secondo le seguenti modalità operative:
 - 1) la documentazione a conservazione permanente sarà riordinata fisicamente in faldoni numerati secondo l’organizzazione sedimentata dell’archivio di deposito (numerazione consecutiva dei faldoni per “Titolo”, “Classificazione”, “Descrizione del contenuto”, “Estremi cronologici”);
 - 2) sul materiale documentario sciolto si interverrà mediante formazione di unità di condizionamento in fascicoli con l’indicazione della “Classificazione”, dell’“Ufficio Produttore”, del “Contenuto”, degli “Estremi Cronologici” e si procederà alla successiva infaldonatura secondo le modalità descritte al punto precedente oppure alla predisposizione per lo scarto;

- 3) per la documentazione a conservazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) sarà predisposto e compilato uno strumento di corredo su file in formato EXCEL e PDF la cui impostazione sarà preventivamente concordata con l'ufficio Archivio e Protocollo ai fini della predisposizione di un elenco di consistenza contenente i dati necessari per l'implementazione della piattaforma di deposito già in uso nell'Ente (classificazione, numerazione consecutiva dei faldoni per Titolo, relativi oggetti contenuti, estremi cronologici, collocazione, consistenze sia in metri lineari che in unità di conservazione come buste, registri, pacchi);
- 4) per la documentazione di cui siano scaduti i termini di conservazione in base al "Piano di Conservazione" adottato dall'Ente o di carattere puramente strumentale e transitorio si procederà alla produzione e compilazione di un elenco di scarto in formato EXCEL e PDF con le informazioni necessarie secondo le indicazioni previste dalla Soprintendenza archivistica competente;

C. **Ambiti operativi:** l'aggiudicatario svolgerà le sopradescritte attività di riordino, inventariazione e scarto nei locali allo scopo individuati dalla Provincia presso le sedi di Via Garibaldi n. 50 e di Viale Dante n. 111 a Piacenza, che ad oggi non risultano forniti di dotazioni informatiche utili. Pertanto, l'attrezzatura informatica così come il materiale di cancelleria necessari all'effettuazione delle prestazioni richieste dovranno essere messi a disposizione dall'aggiudicatario.

Si precisa che l'eventuale acquisto di adeguato materiale per il condizionamento (cartelline, faldoni con lacci, ecc), così come l'approntamento di scaffalature aggiuntive che si rendessero necessarie per la collocazione fisica dei faldoni predisposti e censiti, saranno a carico della Provincia.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

L'attività di ricognizione in loco e successiva valutazione, selezione e condizionamento del materiale da destinare al riordino o allo scarto avrà durata di 12 mesi dalla stipula del contratto con decorrenza da dicembre 2024 e conclusione, dunque, entro il mese di novembre 2025.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO

L'importo onnicomprensivo a base d'asta del presente appalto è pari a € 24.500,00 oltre IVA (i.e. € 29.890,00 IVA inclusa).

Al prezzo sopra indicato trova applicazione il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di trattativa diretta sul Me.PA. di Consip.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

L'importo indicato al precedente art. 3 è da intendersi onnicomprensivo di tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato senza alcun ulteriore onere dovuto dalla Provincia.

Il corrispettivo dovuto alla società affidataria, al netto del ribasso offerto dalla società in sede di trattativa diretta sul Me.PA., verrà pagato dalla Provincia in via posticipata secondo la seguente ripartizione:

- 10% (i.e. € 2.450,00 oltre IVA) entro il 31/12/2024, a conclusione della fase di ricognizione di cui all'art. 1 punto A. del presente "Capitolato";

- 15% (i.e. € 3.675,00 oltre IVA) entro il 28/02/2025 all'avvio e in base all'avanzamento dell'attività di cui all'art. 1 punto B. del presente "Capitolato" e previa attestazione dei risultati prodotti;
- 25% (i.e. € 6.125,00 oltre IVA) entro il 31/05/2025 in base all'avanzamento dell'attività di cui all'art. 1 punto B. del presente "Capitolato" e previa attestazione dei risultati prodotti;
- 25% (i.e. € 6.125,00 oltre IVA) entro il 31/08/2025 in base all'avanzamento dell'attività di cui all'art. 1 punto B. del presente "Capitolato" e previa attestazione dei risultati prodotti;
- 25% (i.e. € 6.125,00 oltre IVA) entro il 30/11/2025, a saldo, in base all'avanzamento dell'attività di cui all'art. 1 punto B. del presente "Capitolato", previa attestazione dei risultati prodotti, produzione e compilazione dei report conclusivi in formato EXCEL e PDF.

I pagamenti saranno effettuati a seguito della presentazione, da parte della società, di regolari fatture con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 (cd. "fatturazione elettronica"). Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato delle fatture elettroniche è il seguente: UFHFVU.

Al pagamento si provvederà, entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione dagli istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) come stabilito dalla normativa vigente in materia.

La Provincia provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della "correttezza contributiva" della società affidataria. In caso di D.U.R.C. irregolare, il pagamento rimarrà in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso.

Si precisa che il pagamento delle fatture è altresì subordinato alla accertata conformità delle prestazioni svolte. A tal riguardo, l'importo dovuto alla società affidataria sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute alla Provincia per penali o a qualsiasi titolo dovute in dipendenza del contratto.

ART. 5 – REFERENTI

L'affidatario deve comunicare alla Provincia il nominativo di uno o più referenti per il presente appalto. I referenti dovranno essere in possesso di un idoneo livello di competenza per la gestione degli aspetti dell'appalto da essi seguiti per conto dall'appaltatore.

Responsabile Unico del Progetto per la Provincia è il Dott. Luigi Terrizzi, Dirigente del Servizio "Personale e Affari Generali".

ART. 6 – PENALI

In caso di espletamento delle prestazioni in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato, la Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di comminare all'appaltatore, per ogni infrazione, una penale di importo compreso fra € 50,00 ed € 250,00, a seconda della gravità dell'infrazione.

La Provincia contesterà l'inadempimento/irregolarità riscontrata assegnando all'appaltatore un termine di 5 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, senza che l'affidatario abbia fatto pervenire controdeduzioni o laddove queste ultime non siano condivise dalla Provincia, si procederà all'applicazione delle penali.

Sono fatti salvi l'eventuale applicazione della risoluzione contrattuale, secondo quanto previsto dal successivo art. 13, e il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Provincia.

L'applicazione delle penali non esonera l'appaltatore dall'esecuzione delle prestazioni.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Con la partecipazione alla procedura di affidamento sul Me.PA. di Consip, l'appaltatore espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni previste nel presente documento, nonché nell'offerta economica presentata dall'appaltatore medesimo sul Me.PA., hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto.

L'appaltatore inoltre:

- deve garantire la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto con propri archivisti professionisti con comprovata esperienza nella progettazione e gestione di archivi nonché nell'erogazione con buon esito di servizi archivistici alle Pubbliche Amministrazioni finalizzati alla ricognizione, riordino, inventariazione e scarto di materiale d'archivio;
- nel prezzo indicato al precedente art. 3 sono comprese le spese di trasferta, vitto e alloggio del personale impiegato nonché della strumentazione e del materiale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1 punto C) del presente Capitolato;
- in caso di non corretta esecuzione degli interventi previsti dal presente Capitolato, per cause non imputabili alla Provincia, l'appaltatore deve procedere a proprio carico e senza oneri aggiuntivi per la Provincia alla rettifica dei dati inseriti nei file EXCEL e PDF e al ricondizionamento della documentazione;
- si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso;
- deve provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutte le opere occorrenti, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro), per garantire la più completa sicurezza delle persone addette alle prestazioni affidate e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, per fatti imputabili allo stesso appaltatore o ai suoi dipendenti nell'espletamento del servizio;
- ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto;
- è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori a vario titolo degli obblighi di segretezza e risponde nei confronti dell'Amministrazione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti;
- non potrà conservare copia di dati dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione;
- in caso di inosservanza degli obblighi sopradescritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni

che ne dovessero derivare.

Art. 8 – REVISIONE PREZZI

Tenuto conto della durata annuale del presente appalto, non sono ammesse revisioni dei prezzi. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'appaltatore deve essere dotato di apposita assicurazione RCT/O per il risarcimento dei danni causati durante l'esecuzione degli interventi previsti dal presente Capitolato, nonché dei danni derivanti dalla non corretta esecuzione degli interventi medesimi. Detta polizza deve essere rilasciata da primaria compagnia assicuratrice, mantenuta attiva per tutta la durata dell'appalto, e dovrà essere depositata insieme agli altri documenti richiesti dalla Provincia prima della stipula del contratto afferente al presente appalto.

Resta fermo, a carico dell'appaltatore, il risarcimento dei danni riconducibili all'esecuzione della propria attività, anche a prescindere dall'eventuale applicazione di franchigie e scoperti. Al riguardo, l'appaltatore manleva espressamente la Provincia da azioni e richieste di risarcimenti per danni riconducibili alle prestazioni eseguite dall'appaltatore medesimo.

ART. 10 – DUVRI (DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, si è proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) (**Allegato A**). Come specificato in tale documento, i costi per la sicurezza derivanti dall'eliminazione dei rischi interferenziali da sottrarre al ribasso d'asta sono pari a Euro zero.

Restano a carico dell'appaltatore i costi della sicurezza propri dell'esecuzione del servizio, come previsto dalle vigenti leggi in materia.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

Prima dell'avvio del servizio l'appaltatore è tenuto al rilascio di garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, conformemente a quanto previsto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore si impegna inoltre alla ricostituzione della garanzia in caso di riduzione nel corso della durata dell'appalto, entro il termine di 15 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.

ART. 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto riferito al presente appalto sarà stipulato tramite documento di stipula, generato automaticamente dalla piattaforma del Me.PA. di Consip; eventuali spese di registrazione e bollo saranno a carico dell'appaltatore.

ART. 13 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

La Provincia può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione da farsi all'appaltatore mediante PEC, nei seguenti casi:

- violazione da parte dell'appaltatore, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento, laddove applicabili, di cui al Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici

(D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza (adottato con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 40 del 28/04/2022), i quali sono da intendersi qui integralmente richiamati (disponibili sul sito della Provincia nella sezione “Amministrazione Trasparente”) sebbene non materialmente allegati;

- violazione delle previsioni del “Patto di Integrità” stipulato dall’appaltatore in sede di affidamento di procedura sul Me.PA.;
- revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate all’appaltatore per l’espletamento del servizio ovvero venuta meno – nel corso dell’esecuzione dell’appalto – dei requisiti di cui all’art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni o mancata conclusione degli interventi di cui al presente appalto entro i termini previsti dal precedente art. 4, fatti salvi i casi di forza maggiore non dipendenti dall’appaltatore;
- laddove l’importo delle penali applicate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale;
- violazione delle prescrizioni previste dal precedente art. 7 e dal successivo art. 14;
- negli altri casi previsti dal presente Capitolato;
- mancata ricostituzione della garanzia definitiva secondo quanto previsto dal precedente art. 11, comma 2;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia il diritto all’escussione della garanzia definitiva prestata nonché al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, anche rivalendosi su importi contrattuali non ancora corrisposti. La risoluzione, inoltre, non esime l’appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 14 – SUBAPPALTO, CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

L'affidamento in subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Provincia, purché:

- in sede di procedura sul Me.PA. di Consip la società abbia indicato di volervi fare ricorso, precisando per quali prestazioni;
- la società aggiudicataria svolga in proprio le seguenti specifiche prestazioni: coordinamento dell’appalto; designazione del referente dell’appalto; tenuta dei rapporti, anche economici e ai fini dell’emissione delle fatture, con la Provincia;
- l'appaltatore depositi il contratto di subappalto presso la Provincia prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza a proprio carico dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 204, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e della L. 52/1991 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia di Piacenza ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto.

ART. 15 – RECESSO

La Provincia ha facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di 30 giorni da inoltrarsi tramite PEC, senza che l'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna a titolo di risarcimento o indennizzo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino al momento dell'intervenuto recesso, nei seguenti casi:

- per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- qualora venga meno per la Provincia di Piacenza il potere di contrattare, a seguito di trasferimento delle funzioni amministrative correlate e/o del mancato rinnovo della delega amministrativa da parte dell'Ente delegante;
- in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto.

La Provincia ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 135/2012), qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalle Centrali di committenza regionali (Intercent-ER o Città Metropolitana di Bologna), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Provincia e l'appaltatore, sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è competente il Foro di Piacenza. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 – NATURA DELL'APPALTO

Il presente appalto esclude l'instaurazione di qualunque rapporto di impiego o di lavoro subordinato o di consulenza con la Provincia di Piacenza.

ART. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura, o comunque acquisiti dalla scrivente Provincia, sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti

e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Il conferimento dei dati da parte dell'operatore economico è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti nonché per la successiva fase esecutiva.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali esclusivamente gli operatori della Provincia, individuati quali autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la Provincia, comunque, ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- eventuali legali incaricati per la tutela della Provincia in sede giudiziaria, qualora occorra.
- in ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Servizio "Personale e Affari Generali" esclusivamente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta dovrà essere rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio “Personale e Affari Generali” Dott. Luigi Terrizzi.

La Provincia di Piacenza ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Piacenza, ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, raggiungibile all’indirizzo dpo@provincia.pc.it.

Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Piacenza in materia di *privacy* possono essere visionate accedendo al sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo www.provincia.pc.it.

In ogni momento potranno essere esercitati, da parte dei soggetti conferenti, i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali.

ART. 19 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore dovrà comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accessi, anche in via non esclusiva, presso banche o presso la società “Poste Italiane s.p.a.”), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall’utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Trova in tal caso applicazione quanto previsto dal precedente art. 13.

ART. 20 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si fa riferimento al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), al Codice civile, nonché alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.
